

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 17 settembre 2022

Il giorno 17 settembre 2022 alle ore 10,00, si riunisce in via Venezia 21 a San Lazzaro l'Assemblea dei soci dell'Associazione San Francesco d'Assisi ODV, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Modifiche allo Statuto richieste dalla Regione per la regolare iscrizione al RUNTS
- 2) Rinnovo delle cariche sociali
- 3) Varie ed eventuali

La presidente Bianca Buffa dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente convocata con avvisi personali a tutti i soci, con invio via mail dell'o.d.g., e con affissione nella sede. I soci presenti sono 14, altri 5 soci sono presenti con delega, pertanto la presenza è di 19 su 24 in regola con le quote associative, risulta valida l'Assemblea ai fini delle votazioni. Verbalizza Iole Franceschini

1) La presidente informa che in data 21 giugno è pervenuta la notifica della necessità di modificare l'art. Sul primo punto all'o.d.g. la Presidente ricorda brevemente ai soci le norme introdotte dal D.Lgs n.117/2017 – Codice del Terzo Settore e che per passare di diritto nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, le associazioni che hanno già presentato lo statuto devono modificarlo in base alle prescrizioni successivamente segnalate. Il Consigliere Giorgio Boschi dà lettura della lettera inviata dalla Regione con le indicazioni della modifica da introdurre.

L'assemblea delibera all'unanimità per alzata di mano di modificare lo statuto nell'art.8 come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza la Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

2) I Consiglieri in carica sono in scadenza, le cariche devono pertanto essere rinnovate. I soci presenti propongono di rinnovare lo stesso Consiglio, che però va portato al numero dispari previsto dallo Statuto. Si auspica di far entrare nel Consiglio un membro che rappresenti anche altre Caritas della Zona, così come è stato finora col consigliere Boschi.

A seguito di dibattito tra i soci, considerato che per questa opportunità è importante ampliare il numero dei soci e coinvolgere altre persone del territorio, si ritiene che occorra maggiore divulgazione degli scopi sociali dell'Associazione, e quindi più tempo per altre decisioni.

A seguito di votazione all'unanimità, vengono eletti i consiglieri Grandi Renato, Franceschini Iole, Buffa Bianca, Boschi Giorgio, Dell'Avo Erminia.

3) Viene presentata ai soci Rosanna Natale, che aderisce in data odierna all'Associazione. Si comunica il recesso di Silvia Geminiani.

Viene comunicato inoltre ai soci che la richiesta alla Coop Emilia Veneto di finanziamento sul progetto minori ha avuto esito con il solo contributo di 500 euro, che verrà destinato alle attività ordinarie, così come comunicato alla Coop stessa.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 11,15.

La segretaria: Iole Franceschini

La Presidente Bianca Buffa

Iole Franceschini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
21 OTT. 2022
Euro

Bianca Buffa





r_emiro.Giunta - Prot. 24/10/2022.1102019.E

[Illegible handwritten text in blue ink, likely a signature or a long line of text.]



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
“SAN FRANCESCO D’ASSISI-ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **“San Francesco d’Assisi -ODV”**, con sede legale nel Comune di San Lazzaro di Savena, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Principi

L’Associazione è nata dalla comunità parrocchiale “San Francesco d’Assisi” di San Lazzaro di Savena come sua espressione e quale strumento di aiuto ai gruppi caritativi parrocchiali del territorio, nello spirito della condivisione, della solidarietà sociale; intende ispirarsi ai valori evangelici e ai dettami della dottrina sociale cristiana, promuovendo la spiritualità, l’animazione del volontariato e la sensibilizzazione della comunità riguardo alle diverse povertà.

Art 3- Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in modo continuativo attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto elencato di seguito:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per realizzare tali finalità e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:

- a) svolgere attività di accoglienza e assistenza morale, sociale ed economica per persone e famiglie in difficoltà, soggetti svantaggiati, come anziani, stranieri, minori e disabili, persone ricoverate in ospedali e

Bianca Bignardi

luoghi di cura, per favorire la cultura e le opere della carità e della condivisione, e il contrasto della povertà

- b) promuovere iniziative formative, culturali e di sensibilizzazione sui temi della povertà, dei minori, della disabilità e del disagio sociale in genere
- c) formare ed educare minori, giovani, adolescenti organizzando momenti di incontro e aggregazione, sensibilizzazione e impegno solidaristico, cura dell'ambiente, anche in collaborazione con altre Associazioni
- d) sostenere l'azione educativa e formativa delle famiglie e delle realtà scolastiche, anche organizzando attività di aiuto compiti, attività ludiche e ricreative, sportive e artistiche; sostenere la frequenza scolastica anche col reperimento di aiuti economici
- e) raccogliere, con continuità o con iniziative specifiche, beni di prima necessità, anche in collaborazione con enti e istituzioni del territorio, a fini di distribuzione e beneficenza e per contrastare lo spreco
- f) collaborare e raccordarsi con Caritas Diocesana, gruppi caritativi parrocchiali, Associazioni, istituzioni pubbliche e Servizi Sociali territoriali per il miglioramento delle condizioni ambientali, sociali, morali ed economiche della popolazione e dei propri assistiti; partecipare anche in forma consultiva o decisionale ad organismi e/o Associazioni con finalità solidaristiche.
- g) promuovere, e sostenere direttamente o indirettamente, progetti solidali diversi, progetti di accoglienza e formazione, per migranti e persone disagiate, senza dimora o in precarietà lavorativa, anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti
- h) promuovere e attivare forme diverse di reti sociali, volontariato, quali il Servizio Civile o servizio volontario presso istituzioni civiche solidali, o forme di accoglienza, occasioni di scambio e relazioni tra le persone, per il perseguimento della coesione sociale, del diritto alla salute, della pace e della nonviolenza, per una cultura solidale e multietnica.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- a) quote e contributi degli associati, non rimborsabili né trasmissibili o rivalutabili;
- b) eredità, donazione e legati;





- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni, prorogabili a 180 nel caso di esigenze deliberate dal Consiglio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5- Associati- Diritti e doveri

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione, che sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a rispettarne lo statuto e intendono sostenere o partecipare alle attività sociali.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata oralmente o via mail all'interessato entro 20 giorni dalla delibera del Consiglio ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione, in forma scritta, deve contenere il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini associativi, l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno a versare la quota associativa annuale, ad osservare regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione, l'impegno a partecipare e a tenere un comportamento che non ostacoli o arrechi danni all'immagine dell'Associazione.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio o il rappresentante legale della persona giuridica può richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. In caso di domanda presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione di un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi sociali e accedere alle cariche sociali (nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî);
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte inerenti le finalità della Associazione;
- essere informati sull'attività sociale;
- esaminare i libri sociali.

Art. 6- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per : -decesso; - per recesso; -per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi quattro mesi dal sollecito; - per esclusione: in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamenti e deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta, anche tramite mail, al Consiglio Direttivo, che ne prende atto in occasione della prima riunione utile, e lo annota sul libro soci.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti per iscritto e fatto salvo il diritto di replica del socio, che può ricorrere all'assemblea dei soci affinché si pronunci sull'esclusione alla prima convocazione utile. Il Consiglio provvederà a convocare l'assemblea nel più breve tempo possibile per esaminare la questione; in tal caso, il socio di cui si tratta non ha diritto di voto.

L' esclusione è efficace dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica; il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.



Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea dei soci e dei volontari non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è costituita dai soci, presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti .

E' convocata in sessioni ordinarie o straordinarie, dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale presso la Parrocchia di San Francesco d'Assisi in San Lazzaro, e pubblicato sull'eventuale sito dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea **ordinaria** fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale, nomina e revoca i componenti degli organi sociali; approva il bilancio; inoltre:

- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi o dagli aspiranti soci che hanno avuto rigetto da parte del Consiglio direttivo; -approva l'eventuale regolamento interno; - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'assemblea **straordinaria** delibera: - sulle modifiche dello statuto sociale; - sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; - sulla devoluzione del patrimonio.

E' validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti nel libro soci, nel caso di minorenni la partecipazione al voto avviene per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soci, in caso di impossibilità a procedere ad una riunione con intervento diretto dei soci, oppure su scelta del Consiglio Direttivo o se lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo. Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 9- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Nel caso in cui un membro del Consiglio direttivo decada dall'incarico, per dimissioni o altre cause, la Assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa, il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci; predispone bilancio o rendiconto; stabilisce l'entità della quota associativa annuale; delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati.

Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta, anche tramite mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Bianca Buzza

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato annualmente per redigere il rendiconto e il bilancio da presentare all'Assemblea, e/o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti. Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Si delega ad apposito Regolamento la disciplina e il funzionamento interno del Consiglio. I verbali in forma scritta di ogni riunione, a cura del Segretario, da lui sottoscritti e da chi l'ha presieduta, vengono conservati agli atti.

Art. 10- Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, presiede lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; in casi eccezionali di necessità ed urgenza può assumere provvedimenti coi poteri del Consiglio, che verrà convocato per la ratifica degli stessi entro 15 giorni.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 -Organo di Controllo (facoltativo)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, può essere collegiale o monocratico. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni, elegge al proprio interno il presidente; almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Delle riunioni è redatto verbale su apposito libro.

L'Organo di Controllo, se nominato: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, dando esiti del monitoraggio nel bilancio stesso; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore; può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Biancamano

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12- Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali su richiesta scritta, da presentare con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

